

della cui parte costituisca il veicolo, inclusivamente considerando l'attrezzatura permanente, che costituisce la cellula abitativa come l'insieme d'accessori di serie, comuni agli apparecchi fonocaudovisivi. È ovvio che se, a parte motrice, sia pure a abitativa rientrano nel concetto di veicolo.

Salvo diversa partizione, i danni agli apparecchi ed impianti fonocaudovisivi non c'è senso non sono compresi, a meno che non si effettui l'estensione di garanzia.

I danni sopra elencati sono risarcibili se derivati da:

- Furto o rapina (consumato o tentato), compresi i danni procurati al veicolo nel esecuzione o in conseguenza del furto o rapina dello stesso. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, con eccezione dei danni alle parti mercantile che non siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada".

Per furto viene adottata la definizione legale fornita dal Codice Penale - art. 621, secondo, quale rimesce l'impossessarsi di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

In considerazione a riuscita o meno dell'impossesso il furto sarà definito "consumato o tentato".

E' considerato furto totale la perdita totale del veicolo e degli accessori assicurati pari o superiore al 100% del valore commerciale al momento del furto, mentre il furto parziale è il danno subito per le riparazioni o sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte.

INDENNIZZO PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

La polizza concedo opere in funzione dei "limiti di valore dichiarato" inseriti come i valori indicati in polizza dal cliente ed è in relazione al valore che lui a rivolge al suo veicolo. L'indennizzo non potrà mai superare tale valore.

Nel caso di danni subiti avvenuti entro 6 anni dalla data di immatricolazione ad un autocaravan accaduto che:

se l'incendio non è di causa intenzionale, l'importo indennizzabile sarà pari ai valori determinati dalla rivista "Eurotax Blu" del semestre in cui è stata stipulata la polizza;

se il mezzo è di via di intenzionalità, si prenderà in considerazione il valore determinato dalla stessa rivista "Eurotax Blu" del semestre in cui è stata stipulata la polizza non sia nella lista la garanzia apposita "Valore a nuovo".

a garanzia accessoria "VALORE A NUOVO". Vittoria Assicurazioni prevede che il rimborso per danni subiti dai veicoli entro i 12 mesi dall'immatricolazione operi:

- in caso di danno totale risarcendo l'ammontare del camion, par al prezzo di listino al momento in cui è stato stipulato contratto;

- in caso di danno parziale, determinando il rimborso senza tener conto del degrado subito dall'autocaravan nei limiti del valore assicurato o se minore di quello commerciale, purché le riparazioni e sostituzioni siano state eseguite.

Ora non sia possibile stabilire il valore dell'Autocaravan da assicurare dalle quotazioni Eurotax Blu, la dichiarazione di valore dovrà corrispondere al valore indicato da una parza di un treno Vittoria, la stima del valore sarà valida per una durata non superiore a 5 anni e per ogni anno diminuita del 10% fino a massimo 15 anni d'età dell'Autocaravan.

Nel caso di danno totale avvenuto oltre 6 anni dalla data di immatricolazione, l'importo indennizzabile è pari al valore commerciale, determinato dalla rivista Eurotax Blu per un veicolo analogo immatricolato da 6 anni, con un decremento di valore del 10% per ciascun anno d'immatricolazione successivo il decimo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti
Il Settore Autocaravan – Servizio Clienti

è a vostra disposizione

al numero verde 800.81.00.91 oppure
al numero fisso 055 200 14 56

all'indirizzo e-mail: c.ciolfi@vittoriaassicurazioni.it.

